DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

☒ Affissa all'Albo Pretorio il **03/07/2021** al nr. **269**

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021.

Nr. Progr. **20**

Data **28/06/2021**

Seduta NR. **4**

*Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/06/2021** alle ore **20:30.***

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 28/06/2021 alle ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
RUGGERI MIRCO	S	RICCI ENRICO	S	ROSATI NICOLA	N
BIRAL ALBERTO	S	RICCI NICHOLAS	N		
PASQUINI LUCA	S	SALUCCI GUIDO	S		
BERZIGOTTI LAURA	S	ROMEO CARMELO	N		
FRANCIONI EBE	S	VANDI DAVIDE	N		
Totale Presenti: ***7***		*Totale Assenti:* ***4***			

Assenti Giustificati i signori:
ROMEO CARMELO; VANDI DAVIDE; ROSATI NICOLA

Assenti Non Giustificati i signori:
RICCI NICHOLAS

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
BERZIGOTTI LAURA, FRANCIONI EBE, RICCI ENRICO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 28/06/2021

OGGETTO:
TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno della seduta e non essendoci interventi pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti verbale n.11 del 24/07/2021;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n.7 componenti, votanti n. 7, favorevoli n. 7 (unanimità), legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n.7 componenti, votanti n. 7, favorevoli n. 7 (unanimità), legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- in seguito alla istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f), della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera c) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

> *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…"*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, articolo 1, Legge 147/2013), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

> *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
>
> *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
>
> *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle*

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 02 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018, 2019 e 2020;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'articolo 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso articolo 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

Dato atto che l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATA Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino;

Visto l'articolo 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

> *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI*

e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il ***30 giugno 2021.*** *Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano Economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito con protocollo n. 2624 del 23.06.2021 agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 10 del 22 giugno 2021, da cui risulta un costo complessivo di € 330.451,00 (quota fissa €. 122.217,00 e quota variabile €. 208.234,00);

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* di questo Comune, determinate dall'EGATO in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *"costo standard"* sono pari a 32,17 € cent/Kg;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2020 con la quale è stata applicata la disciplina dell'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario – PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'articolo 33-bis del D. L. n. 248/07,

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario espone un costo complessivo massimo ammesso di € 330.451,00 cui vanno sottratti:

- € 743,00 quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, connesse al contributo MIUR;
- €. 7.837,00 relativi al recupero della differenza tra i costi relativi all'anno 2019 ed il P.E.F. 2020 come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle recenti Faq pubblicate in

data 21 gennaio 2021, nelle quali ha ritenuto possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'articolo 107, comma 5, del D. L. 18/2020 con l'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del D. L. 34/2020, integrato dall'articolo 39 del D. L. 104/2020 (risposta n. 36) in quanto il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; favorevole a tale interpretazione anche la risposta alla interrogazione parlamentare - Question time VI Finanze della Camera dei Deputati n. 5-05083;

- €. 2.897,00 per la copertura dei costi COVID inseriti nel PEF 2021 ed €. 13.203,00 derivanti dall'applicazione della quota TARI del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 (prospetto dimostrativo risultato di amministrazione – rendiconto 2020 approvato con delibera di C.C. n. 15 del 17.06.2021);

rideterminando il costo a carico della utenza in €. 305.771,00;

Dato atto che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, è facoltà dell'Ente Locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

Visto l'articolo 58 – quinquies del D.L 26 ottobre 2019, n. 124, convertita dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevedendo lo spostamento delle attività "studi professionali" dalla categoria 08 alla categoria 09;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato l'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche e considerato che l'importo stanziato a favore di questo Comune è pari ad € 16.622,00;

Evidenziato che:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;

- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Marche:
  - in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
  - in zona gialla dall'01 febbraio 2021 per decorrenza dei quindici giorni previsti dall'ordinanza del 16.01.2021;
  - in zona arancione dal 28 febbraio con Ordinanza del 27.02.2021;
  - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021 prorogata fino al 06 aprile con ordinanza del 26.03.2021;
  - in zona arancione dal 07.04.2021 con Ordinanza del 02.04.2021;
  - in zona gialla dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
  - in zona bianca dal 21 giugno 2021 con Ordinanza dell'18 giugno 2021

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta le sopra richiamate norme in materia di agevolazioni TARI;

Ritenuto, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

a) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

   - Impianti sportivi
   - Discoteche, night club.

b) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

   - Alberghi con Ristorazione
   - Alberghi senza Ristorazione
   - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature
   - Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
   - Barbieri, estetiste, parrucchieri;
   - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
   - Birrerie, hamburgerie, mense;
   - Bar, caffè, pasticceria;
   - Fiori e piante;
   - Autolavaggio;

Precisato di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) e b) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 30.09.2021;

Ritenuto opportuno, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere una riduzione della tariffa variabile TARI 2021 calcolata in base alle disponibilità residue del fondo di cui sopra e comunque non superiore al 60% della parte variabile, anche per:

c) attività commerciali, industriali e artigianali non rientranti nelle attività economiche elencate ai punti a) e b) ma che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 41/2021commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione tari è

condizionato alla presentazione di apposita richiesta da presentare all'indirizzo pec comunale entro e non oltre il 30.09.2021.

Precisato inoltre che è comunque esclusa la possibilità di accedere al beneficio della riduzione della quota variabile della tariffa per le seguenti attività economiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico:

- Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Ospedali;
- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Plurilicenze alimentari miste;
- Ortofrutta, pescherie;
- Ipermercati di generi misti
- Lavanderie
- Servizi di pompe funebri
- Banche, Intermediari finanziari, Studi professionali, Caf

Precisato altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali – nella considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui all'articolo 6 D.L. n. 73/2021 sono effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b) e c) saranno ridotte in base alle disponibilità di detto fondo;

Visto il perdurare del periodo di crisi si ritiene opportuno applicare, per il solo anno 2021, agevolazioni anche nei confronti delle utenze domestiche per l'importo di € 2.870,00 assegnato dalla partecipata Marche Multiservizi Spa con nota del 20 maggio 2021 (nostro protocollo n. 2106 del 25.05.2021), da destinare prevalentemente a compensazioni sulla spesa per il Servizio Rifiuti (parte variabile), a favore dei soggetti residenti già titolari dei bonus sociali previsti per il settore del gas, idrico e dell'energia elettrica o in possesso delle condizioni di ammissibilità agli stessi dando atto che, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione sarà trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

Visto l'articolo 1, il comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 il quale stabilisce che*: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato in particolare l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione*;*

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (articolo 1, comma 655, della Legge 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 37,00% per la quota fissa e del 63,00% per la quota variabile con applicazione del "criterio razionale" della superficie a ruolo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, *avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013, di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99 o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche*;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti*;*

Ritenuto che, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dell'obbligo di pagamento e contestualmente garantire all'ente la riscossione regolare dell'entrata, sia opportuno per il 2021, prevedere il pagamento della TARI in due rate alle seguenti scadenze:

- RATA UNICA O PRIMA RATA 30 settembre 2021
- SECONDA RATA 30 novembre 2021

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana e la conseguente riduzione della commissione pari allo 0,30% di spettanza del Comune;

Richiamato l'articolo 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D. L. 30 aprile 2019, n. 34;

Acquisito il parere formulato dal Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento per la gestione della Tassa Rifiuti;

Visto il vigente Regolamento Generale delle entrate;

PROPONE

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare, così come validato dall'A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, acquisito con nostro protocollo n. 2624 del 23 giugno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di dare atto che il suddetto Piano Economico Finanziario è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
4) Di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza 01 gennaio 2021:

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota variabile (€/anno)**
1	0,2120	61,17
2	0,2378	97,87
3	0,2663	110,10
4	0,2844	134,57
5	0,3025	177,38
6 o più	0,3128	207,96

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota Variabile (€/mq/anno)**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5108	0,2905
2	Campeggi, distributori carburanti	1,0516	0,5900
3	Stabilimenti balneari	0,6460	0,3619
4	Esposizioni, autosaloni	0,3455	0,1934
5	Alberghi con ristorante	1,5323	0,8587

6	Alberghi senza ristorante	0,9765	0,5474
7	Case di cura e riposo	1,3971	0,7814
8	Uffici, agenzie	1,3896	0,7799
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,7962	0,4482
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,2920	0,7219
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2920	0,7249
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,0215	0,5702
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3821	0,7754
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6310	0,3540
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7962	0,4433
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,7116	1,9118
17	Bar, caffè, pasticceria	2,8391	1,4140
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,8693	1,6064
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,6976	0,9520
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,8650	2,7735
21	Discoteche, night club	1,5023	0,8439
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6460	0,3966

5) Di dare atto che, con le tariffe proposte di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario rideterminato con i costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti sostenuti da questo Comune;

6) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013;

7) Di dare atto che la riscossione della TARI 2021 avverrà in n. 2 rate di pari importo alle seguenti scadenze:

   - RATA UNICA O PRIMA RATA 30 settembre 2021
   - SECONDA RATA 30 novembre 2021

8) Di prevedere, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:
   a) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

      - Impianti sportivi
      - Discoteche, night club

b) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Alberghi con Ristorazione
- Alberghi senza Ristorazione
- Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature
- Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Birrerie, hamburgerie, mense;
- Bar, caffè, pasticceria;
- Fiori e piante;
- Autolavaggio;

9) Di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) e b) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 30.09.2021;

10) Di prevedere, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, una riduzione della tariffa variabile TARI 2021 calcolata in base alle disponibilità residue del fondo di cui sopra e comunque non superiore al 60% della parte variabile, anche per:
c) attività commerciali, industriali e artigianali non rientranti nelle attività economiche elencate ai punti a) e b) ma che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 41/2021commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione tari è condizionato alla presentazione di apposita richiesta da presentare all'indirizzo pec comunale entro e non oltre il 30.09.2021.

11) Di dare atto che sarà esclusa la possibilità di accedere al beneficio della riduzione della quota variabile della tariffa per le seguenti attività economiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico:

- Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Ospedali;
- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Plurilicenze alimentari miste;
- Ortofrutta, pescherie;
- Ipermercati di generi misti
- Lavanderie
- Servizi di pompe funebri
- Banche, Intermediari finanziari, Studi professionali, Caf

12) Di dare atto che nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali – nella considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui all'articolo 6 D.L. n. 73/2021 sono effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni

stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b) e c) saranno ridotte in base alle disponibilità di detto fondo;

13) Di stabilire che alle utenze domestiche economicamente svantaggiate titolari dei bonus sociali previsti per il settore del gas, idrico e dell'energia elettrica o in possesso delle condizioni di ammissibilità agli stessi verrà applicata una riduzione percentuale della parte variabile a valere sull'importo assegnato da Marche Multiservizi Spa dando atto che, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione sarà trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

14) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

15) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato articolo 13;

16) Di trasmettere copia della presente atto ad A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere,

PROPONE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CARPEGNA

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2022

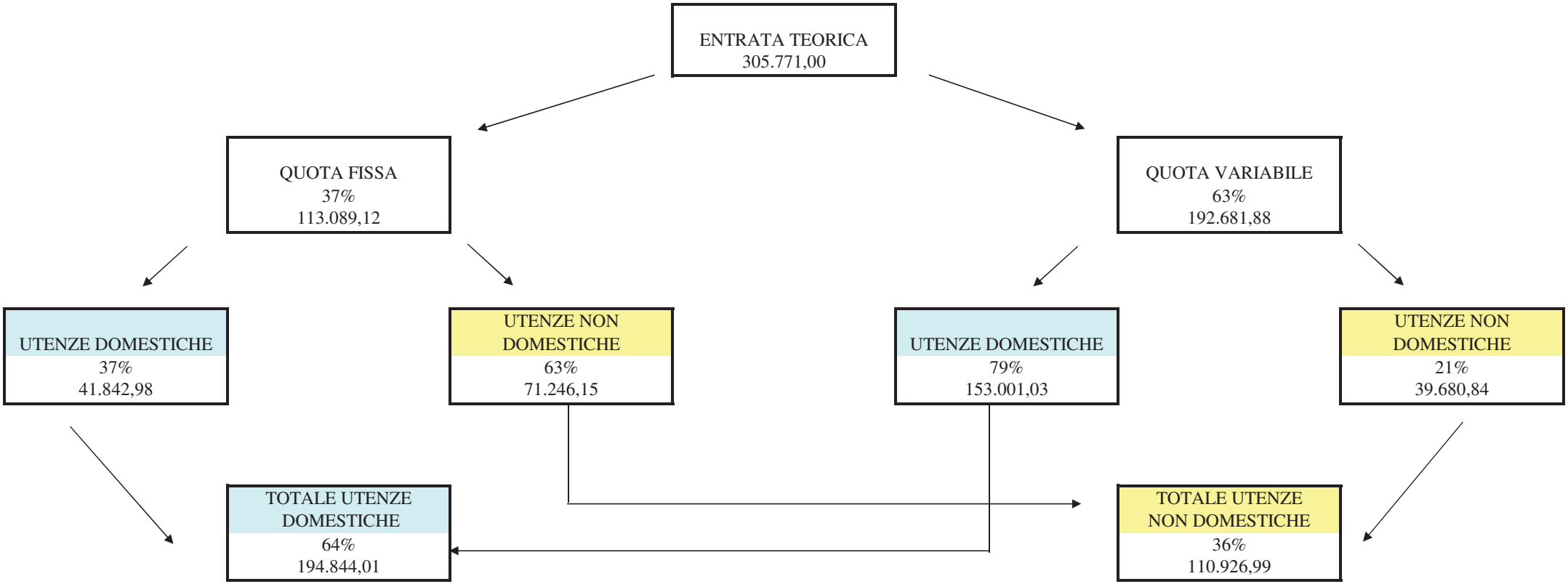

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(Redatta sulla base dello Schema Tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

COMUNE DI CARPEGNA

Sommario

(Redatta sulla base dello Schema Tipo di cui all'Appendice 2 al MTR) 1

1 Premessa 2

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori 4

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 4

2.2 Altre informazioni rilevanti 4

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori 5

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 5

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento 5

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 5

3.1.3 Fonti di finanziamento 5

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 5

3.2.1 Dati di conto economico 5

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 5

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 5

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente 6

4.1 Attività di validazione svolta 6

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 6

4.2 bis Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 9

4.3 Costi operativi incentivanti (COI) 9

4.3 bis Costi di natura previsionale legati all'emergenza Covid-19 (COV 9

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 11

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019 11

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing* 13

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 14

4.8 Valutazioni dell'Equilibrio Economico Finanziario 14

1 Premessa

La vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono (MTR per il periodo regolatorio 2018-2021) prevede nella procedura di approvazione che il Gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti.

L'Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.
L'Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

L'Ente territorialmente competente per i Comuni della Provincia di Pesaro Urbino e per il Comune di Sestino è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro Urbino.
L'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 1 Pesaro Urbino è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti", a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della Provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Sestino (Provincia di Arezzo) nonché della Provincia stessa della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro Urbino" perfezionata in data 24 ottobre 2013.

L'ATA presenta quindi una relazione di accompagnamento ai singoli PEF di ogni Comune/Unione in forma integrata, per tutti i gestori operanti nel singolo territorio, illustrativa delle valutazioni e delle scelte operate da parte dell'Ente territorialmente competente. La relazione è costituita da 4 capitoli:

- il presente **capitolo 1** che costituisce una Premessa generale illustrativa dei contenuti della Relazione;

- i **capitoli 2 "Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori" e 3** "**Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori"**, rinviano (per evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento

redatte dai vari gestori operanti nel territorio del singolo Comune. Le Relazioni di accompagnamento predisposte dai vari gestori hanno la struttura ed i contenuti dello schema tipo fornito in Appendice 2 alla deliberazione 443/2019/R/RIF, e vengono riportate come allegati alla presente;

- il **capitolo 4 "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente"** è compilato dall'Ente territorialmente competente in forma unitaria per i vari gestori operanti nel territorio del Comune ed illustra:
  - al paragrafo 4.1 le valutazioni dell'Ente territorialmente competente in merito alla attività di validazione svolta sui dati e le informazioni trasmessi dai vari gestori operanti nel territorio del Comune;
  - al paragrafo 4.2 la descrizione del rispetto (o non rispetto) del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, motivando la eventuale determinazione dei fattori QL_{2021} e PG_{2021} e $C19_{2021}$;
  - al paragrafo 4.2 bis la descrizione delle detrazioni operate ai sensi del comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;
  - al paragrafo 4.3 la descrizione degli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI^{exp}_{TV,\ 2021}$ *e* $COI^{exp}_{TF,\ 2021}$;
  - al paragrafo 4.3 bis la descrizione e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COV^{exp}_{TV,\ 2021}$ *e* $COV^{exp}_{TF,\ 2021}$;
  - al paragrafo 4.4 la (eventuale) relazione in caso di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie con i contenuti ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR;
  - al paragrafo 4.5 un focus sulla gradualità per l'annualità 2019 con descrizione delle componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio e la illustrazione e le motivazioni alla base della scelta dei valori $\gamma_{1,\ 2021}$, $\gamma_{2.\ 2021}$, $\gamma_{3.\ 2021}$ di cui al paragrafo 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_{2021})$;
  - al paragrafo 4.6 le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia;
  - al paragrafo 4.7 le argomentazioni e motivazioni alla base della scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte dell'Ente territorialmente competente e la relativa quantificazione.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata per il Comune di Carpegna è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in *Appendice 2* al MTR ed ha il fine di coordinare in forma unitaria le relazioni di accompagnamento predisposte singolarmente dai vari gestori operanti nel territorio del Comune riportate come allegati alla presente, nello specifico:

Allegato A1: Relazione del Comune;
Allegato A2: Relazione del Gestore Marche Multiservizi Spa.

Tali Relazioni illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile che le evidenze contabili sottostanti. Le suddette Relazioni includono la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Seguono i capitoli 2, 3 e 4.

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Comune e alla Relazione del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della relazione del Gestore Marche Multiservizi Spa.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori

Questo capitolo riporta alcuni commenti sui dati inseriti dai gestori nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica di raccolta dati in formato Excel.
Per evitare duplicazioni di informazioni si rinvia ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento redatte a corredo dei PEF predisposti dai vari gestori. Laddove utile sono state riportate alcune considerazioni da parte dell'Ente territorialmente competente.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune e del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto attiene le variazioni riconducibili al perimetro di gestione (PG).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune e del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto attiene variazioni riconducibili alla qualità del servizio (QL).

3.1.3 Fonti di finanziamento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della allegata Relazione del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto riguarda il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, e le operazioni finanziarie relative all'anno 2019.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati di conto economico

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune e del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto riguarda le componenti di costo riportate nel PEF e la loro riconciliazione con la somma dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2019 ovvero a quanto riportato negli allegati specifici.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Si fa esplicito rinvio alla allegata Relazione del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto riguarda le singole voci di ricavo, distinte tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia ed i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, in quanto il vigente contratto di appalto prevede che tali ricavi siano di competenza del Gestore.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Si fa esplicito rinvio alle allegate Relazioni del Comune e del Gestore Marche Multiservizi Spa per quanto riguarda i dati relativi ai costi di capitale.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore. L'ATA, trovandosi in presenza di più gestori operanti nel territorio di propria competenza, ha fornito loro una apposita modulistica di raccolta dati finalizzata all'utilizzo di un tool di calcolo per la determinazione del PEF.
La modulistica compilata dai Gestori è stata corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
La procedura di validazione dei dati, attività di competenza degli Enti territorialmente competenti, consiste "*nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario".*

Nel territorio di competenza di questa ATA in molti Comuni figura come Gestore, almeno per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, anche il Comune stesso per cui l'attività di validazione effettuata dall'ATA si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
La validazione dei dati, in considerazione delle complessità applicative del MTR, si è sviluppata attraverso un costante confronto fra ATA ed il Gestore del Servizio tramite incontri e richieste di integrazioni/chiarimento alla documentazione fornita, ad esito del quale è stato possibile verificare la completezza e la coerenza della documentazione rispetto al Bilancio di esercizio ed al libro cespiti (ove disponibili).

Per quanto riguarda le componenti di PEF di competenza del Comune ATA ha provveduto a mettere a disposizione una scheda di raccolta dati semplificata ed uno schema di Relazione di accompagnamento in cui evidenziare il riferimento alle fonti contabili, attraverso cui gli stessi Comuni hanno fornito i dati contabili relativi all'annualità 2019 di competenza del servizio di igiene urbana, mentre per quanto riguarda i dati relativi all'annualità 2017 funzionali alla determinazione della componente di conguaglio sono stati presi a riferimenti i dati già trasmessi nell'ambito della predisposizione del PEF2020.
Rispetto a tali dati, l'attività di validazione di ATA si è concretizzata attraverso la verifica della completezza dei dati e della coerenza con quanto riportato in relazione di accompagnamento. Non sempre è stato possibile trovare un puntuale riscontro contabile rispetto ai dati forniti.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, risulta agli atti ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Viene di seguito illustrato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, nonché motivata la determinazione dei fattori QL_{2021}, PG_{2021} e $C19_{2021}$.

Il MTR ARERA, all'articolo 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l'anno a debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all'annualità a-1.

$$\sum Ta / \sum Ta\text{-}1 \leq (1 + \rho_a)$$

Con il parametro ρ_a definito dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + \mathbf{C19}_a$$

ove:

- rpi_a **=** tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 1,7%
- X_a **=** recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'intervallo compreso tra 0,1% e 0,5%;
- QL_a **=** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 2%;
- PG_a **=** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 3%;
- **C19**$_a$ **=** è il coefficiente tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali a causa del COVID-19, determinato dall'ETC nell'intervallo tra 0% e 3%**;**

Il limite alla crescita massimo è comunque del 6,6%, salvo motivate situazioni di superamento di suddetto limite.

Con riferimento all'annualità 2021, ARERA ha chiarito, all'interno del documento "Guida alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021" del 15.03.2021, che:

- per i Comuni che per l'anno 2020 hanno prorogato le tariffe 2019 (art. 107 c.5 L.27 del 24.04.20 Cura Italia), il riferimento per la verifica del limite alla crescita è il PEF2019 (sul quale sono state determinate le tariffe alle utenze…):
- ai fini della copertura delle componenti di conguaglio 2020 (RCU) (ove la somma di queste assuma valore positivo) può essere valorizzato il coefficiente C19, nel limite massimo del 3%.

Tutti i Comuni dell'ambito nel 2020 si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 107 c.5 della L. 27 del 24.04.2020

I parametri di competenza dell'ETC relativi al Limite alla Crescita delle entrate tariffarie sono stati approvati con Delibera Assembleare n. 10 del 22.06.2021, in cui è stato stabilito di:

a) Determinare il coefficiente X relativo al recupero di produttività nel valore pari a 0,1%;
b) Non procedere alla valorizzazione dei coefficienti QL e PG:
    - in quanto non sono previste rilevanti variazioni gestionali e di qualità per l'anno 2021
    - al fine di contenere l'impatto tariffario in considerazione della particolarità del momento dovuto all'emergenza epidemiologica COVID19 e delle pesanti conseguenze sull'economia locale e sui bilanci degli enti locali;
c) Valorizzare il coefficiente C19, per ciascun comune, in misura tale da permettere il riconoscimento pieno:
    - dei maggiori oneri per emergenza COVID (componente COV valorizzata dal Gestore)
    - della rata RCU/3 relativa al conguaglio 2020.

Di seguito si riportano i parametri di competenza dell'ETC approvati con suddetta Delibera Assembleare ed il Limite alla Crescita massimo fissato per ciascun Ambito Tariffario.

Comune	Gestore	Rpi	X	QL	PG	C19	Limite alla Crescita ρ2021
Acqualagna	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Apecchio	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,62%	**3,22%**
Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Borgo Pace	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,44%	**3,04%**
Cagli	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,27%	**3,87%**
Cantiano	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Carpegna	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,76%	**3,36%**
Cartoceto	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Colli al Metauro	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Fano	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,13%	**3,73%**
Fermignano	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,66%	**4,26%**
Fossombrone	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,82%	**4,42%**
Fratte Rosa	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,74%	**3,34%**
Frontino	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,44%	**3,04%**
Frontone	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Gabicce Mare	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,60%	**3,20%**
Gradara	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,82%	**4,42%**
Isola del Piano	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,14%	**2,74%**
Lunano	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,33%	**2,93%**
Macerata Feltria	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,76%	**4,36%**
Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,39%	**2,99%**
Mercatino Conca	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,14%	**3,74%**
Mombaroccio	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,57%	**4,17%**
Mondavio	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,69%	**4,29%**
Mondolfo	ATI Onofaro Antonino S.r.l. Caruter S.r.l.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,21%	**1,81%**
Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Monte Cerignone	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,30%	**2,90%**
Montecicciardo	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,83%	**2,43%**
Montecopiolo	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,48%	**4,08%**
Montefelcino	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,95%	**4,55%**
Monte Grimano Terme	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,07%	**3,67%**
Montelabbate	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Monte Porzio	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,98%	**4,58%**
Peglio	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Pergola	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,96%	**3,56%**
Pesaro	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,27%	**3,87%**
Petriano	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Piandimeleto	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,54%	**4,14%**
Pietrarubbia	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,48%	**4,08%**
Piobbico	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
San Costanzo	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,67%	**3,27%**
San Lorenzo in Campo	Rieco S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,83%	**2,43%**
Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,85%	**4,45%**
Sant'Ippolito	Aset S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,92%	**3,52%**
Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,64%	**4,24%**
Sassofeltrio	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%	**2,55%**
Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Sestino	Sestino	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,55%	**2,15%**
Tavoleto	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	1,48%	**3,08%**
Tavullia	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	3,00%	**4,60%**
Terre Roveresche	Terre Roveresche	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	**1,60%**
Urbania	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,74%	**4,34%**
Urbino	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,65%	**4,25%**
Vallefoglia	Marche Multiservizi S.p.A.	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	2,68%	**4,28%**

4.2 bis Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

Non ci si è avvalsi delle facoltà previste dal comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

4.3 Costi operativi incentivanti (COI)

Con riferimento alle componenti relative ai Costi Operativi Incentivanti si riscontra sono riportati in forma sintetica i dati relativi alle componenti COI inseriti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2021, per il cui dettaglio si rimanda alla documentazione specifica trasmessa dai gestori del servizio.

4.3 bis Costi di natura previsionale legati all'emergenza Covid-19 (COV

Sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF l'ATA ha previsto di avvalersi della facoltà di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (*QL*) e di ampliamento del perimetro gestionale (*PG*), con un ulteriore obiettivo $C19_{2021}$ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19, considerato infatti che alcuni gestori hanno inserito nel PEF2021 trasmesso le componenti di natura previsionale $COV_{TF\text{-}TV2021}$ come riportate nella seguente tabella:

Comune	Gestore	$COV_{TV,2021}$	$COV_{TF,2021}$	$COV_{TOT,2021}$
Acqualagna	Marche Multiservizi S.p.A.	17.922,83	-	17.922,83
Apecchio	Marche Multiservizi S.p.A.	2.322,25	-	2.322,25
Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi S.p.A.	3.581,65	-	3.581,65
Borgo Pace	Marche Multiservizi S.p.A.	698,86	-	698,86
Cagli	Marche Multiservizi S.p.A.	19.750,05	-	19.750,05
Cantiano	Marche Multiservizi S.p.A.	9.842,27	-	9.842,27
Carpegna	Marche Multiservizi S.p.A.	2.897,35	-	2.897,35
Cartoceto	Aset S.p.A.	27.630,41	-	27.630,41
Colli al Metauro	Aset S.p.A.	40.136,90	-	40.136,90
Fano	Aset S.p.A.	162.107,26	-	162.107,26
Fermignano	Marche Multiservizi S.p.A.	23.113,31	-	23.113,31
Fossombrone	Aset S.p.A.	36.092,58	-	36.092,58
Fratte Rosa	Marche Multiservizi S.p.A.	1.725,31	-	1.725,31
Frontino	Marche Multiservizi S.p.A.	363,99	-	363,99
Frontone	Marche Multiservizi S.p.A.	11.050,71	-	11.050,71
Gabicce Mare	Marche Multiservizi S.p.A.	12.921,62	-	12.921,62
Gradara	Marche Multiservizi S.p.A.	14.799,80	-	14.799,80
Isola del Piano	Aset S.p.A.	1.083,96	-	1.083,96
Lunano	Marche Multiservizi S.p.A.	1.077,41	-	1.077,41
Macerata Feltria	Marche Multiservizi S.p.A.	6.020,38	-	6.020,38
Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi S.p.A.	1.223,00	-	1.223,00
Mercatino Conca	Marche Multiservizi S.p.A.	2.693,52	-	2.693,52
Mombaroccio	Marche Multiservizi S.p.A.	6.486,29	-	6.486,29
Mondavio	Aset S.p.A.	11.192,35	-	11.192,35
Mondolfo	ATI Onofaro Antonino S.r.l. Caruter S.r.l.	-	-	-
Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi S.p.A.	8.204,32	-	8.204,32
Monte Cerignone	Marche Multiservizi S.p.A.	509,58	-	509,58
Monteciccardo	Marche Multiservizi S.p.A.	-	-	-
Montecopiolo	Marche Multiservizi S.p.A.	3.334,14	-	3.334,14
Montefelcino	Aset S.p.A.	8.262,86	-	8.262,86
Monte Grimano Terme	Marche Multiservizi S.p.A.	3.516,14	-	3.516,14
Montelabbate	Marche Multiservizi S.p.A.	21.395,29	-	21.395,29
Monte Porzio	Aset S.p.A.	7.631,18	-	7.631,18
Peglio	Marche Multiservizi S.p.A.	3.203,11	-	3.203,11
Pergola	Aset S.p.A.	14.151,97	-	14.151,97
Pesaro	Marche Multiservizi S.p.A.	260.230,45	-	260.230,45
Petriano	Marche Multiservizi S.p.A.	10.948,80	-	10.948,80
Piandimeleto	Marche Multiservizi S.p.A.	5.874,79	-	5.874,79
Pietrarubbia	Marche Multiservizi S.p.A.	2.162,10	-	2.162,10
Piobbico	Marche Multiservizi S.p.A.	7.345,30	-	7.345,30
San Costanzo	Aset S.p.A.	11.720,52	-	11.720,52
San Lorenzo in Campo	Rieco S.p.A.	-	-	-
Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi S.p.A.	13.256,49	-	13.256,49
Sant'Ippolito	Aset S.p.A.	3.313,28	-	3.313,28
Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi S.p.A.	15.396,74	-	15.396,74
Sassofeltrio	Marche Multiservizi S.p.A.	247,51	-	247,51
Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi S.p.A.	6.901,24	-	6.901,24
Sestino	Sestino	-	-	-
Tavoleto	Marche Multiservizi S.p.A.	1.019,17	-	1.019,17
Tavullia	Marche Multiservizi S.p.A.	23.375,39	-	23.375,39
Terre Roveresche	Terre Roveresche	-	-	-
Urbania	Marche Multiservizi S.p.A.	20.965,78	-	20.965,78
Urbino	Marche Multiservizi S.p.A.	54.685,74	-	54.685,74
Vallefoglia	Marche Multiservizi S.p.A.	35.154,08	-	35.154,08

Si rimanda ai contenuti riportati nella Relazione di Accompagnamento per la descrizione delle attività previste a seguito dell'emergenza COVID e delle modalità di elaborazione delle componenti previsionali.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento ai Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi con Delibera Assembleare 10 del 22.06.2021 è stato approvato di riconoscere all'interno del PEF2021 gli oneri a copertura dei costi sostenuti dal Gestore Marche Multiservizi, per equo indennizzo nei confronti del Comune di Urbino e il canone di concessione in favore dell'Unione Montana Valle del Metauro di cui alla Delibera 19 del 20.12.2019 attraverso il superamento del Limite alla Crescita.

Con suddetta Delibera Assembleare del 22.06.2021 è stato ritenuto opportuno inserire tali oneri all'interno del PEF21 come componente Extra Limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4.5 del MTR a carico dei Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi, in quanto:

- ammissibili per natura di costo rispetto al MTR ARERA in quanto riconducibili a canoni per compensazioni territoriali nell'ambito dei costi di trattamento e smaltimento;
- riconducibili a decisioni dell'Assemblea di ATA assunte precedentemente alla definizione del MTR secondo cui il riconoscimento ai Gestori sarebbe già dovuto avvenire nel corso del 2020 nell'ambito del PEF2020;
- in assenza di riconoscimento come componente extra limite alla crescita, considerato che il livello di costi ammissibili per l'anno 2021 è significativamente superiore alle tariffe massime applicabili secondo il limite alla crescita, tali oneri non risulterebbero di fatto passanti ma interamente a carico dei Gestori (diversamente da quanto previsto dalle relative deliberazioni assembleari).

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Di seguito ai sensi dell'art. 15 del MTR si descrivono le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio per l'anno 2019 relativa ai costi variabili RC_{TV} e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie.

La componente a conguaglio per l'anno 2019 è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo sia variabili che fisse come ridefinite dall'Autorità e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno 2019.

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori $\gamma_{1,2021}$, $\gamma_{2,2021}$, $\gamma_{3,2021}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_{2021})$.
Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri varia in considerazione del posizionamento del costo effettivamente sostenuto per la gestione del ciclo integrato nel 2019 rispetto al benchmark di riferimento.

Per quanto riguarda le valutazioni effettuati per i coefficienti Gamma si richiamano i contenuti riportati nella Relazione di Accompagnamento del Gestore da cui è possibile rilevare:

- le informazioni relative ai livelli di servizio erogati in ciascun comune, con evidenza dei miglioramenti avvenuti nel corso dell'ultimo triennio;
- gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (pertinenti ai fini della scelta del primo parametro di gradualità "Gamma 1");
- le informazioni rilevanti in termini di qualità delle raccolte differenziate e/o del tasso di avvio a riciclo delle raccolte differenziate (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di gradualità "Gamma 2");

- le informazioni e i dati riferiti agli esiti delle campagne di soddisfazione degli utenti (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di gradualità "Gamma 3")

I criteri per la determinazione dei Coefficienti di Gradualità di competenza dell'ETC sono stati definiti con Delibera Assembleare n. 10 del 22.06.2021.

In particolare è stato stabilito che, pur emergendo un quadro di eccellenza rispetto ai parametri di gradualità, in virtù del quale potrebbero essere applicati parametri di gradualità tali da massimizzare il recupero del conguaglio da parte del Gestore, al fine di contenere l'impatto tariffario, **sia necessario valorizzare i coefficienti gamma nel livello intermedio previsto dal MTR**, in relazione al posizionamento del Costo Unitario effettivo di ciascun comune rispetto al Fabbisogno Standard.

Di conseguenza sono riportate nella successiva tabella le scelte effettuate in relazione ai parametri $\gamma_{1,2021}$, $\gamma_{2,2021}$, $\gamma_{3,2021}$ e conseguentemente il valore del coefficiente di Gradualità stabilita ai fini della contabilizzazione del Conguaglio relativo all'anno 2019 nel PEF 2021, così come approvati con suddetta Delibera Assembleare.

Il parametro *"r"* che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, è stato stabilito, con medesima deliberazione, pari a **4** al fine di un minor impatto tariffario del recupero della componente a conguaglio.

Comune	Gestore	$CUeff_{a-2}$ [€cent/kg]	Fabbisogno Standard 2019 [€cent/kg]	RC19 [€]	$\gamma_{1,a}$	$\gamma_{2,a}$	$\gamma_{3,a}$	γ	$(1+\gamma)$
Acqualagna	Marche Multiservizi S.p.A.	25,86	34,18	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Apecchio	Marche Multiservizi S.p.A.	29,61	39,97	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi S.p.A.	42,41	28,92	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Borgo Pace	Marche Multiservizi S.p.A.	39,68	41,02	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Cagli	Marche Multiservizi S.p.A.	36,97	36,23	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Cantiano	Marche Multiservizi S.p.A.	30,77	40,87	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Carpegna	Marche Multiservizi S.p.A.	32,27	32,17	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Cartoceto	Aset S.p.A.	28,43	32,81	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
Colli al Metauro	Aset S.p.A.	31,49	29,95	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Fano	Aset S.p.A.	32,70	36,60	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Fermignano	Marche Multiservizi S.p.A.	26,92	30,87	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Fossombrone	Aset S.p.A.	37,54	34,01	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Fratte Rosa	Marche Multiservizi S.p.A.	41,33	35,21	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Frontino	Marche Multiservizi S.p.A.	36,24	36,90	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Frontone	Marche Multiservizi S.p.A.	27,37	39,10	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Gabicce Mare	Marche Multiservizi S.p.A.	29,83	40,60	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Gradara	Marche Multiservizi S.p.A.	26,40	28,80	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
Isola del Piano	Aset S.p.A.	59,48	38,18	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Lunano	Marche Multiservizi S.p.A.	24,05	25,96	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
Macerata Feltria	Marche Multiservizi S.p.A.	35,49	34,94	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi S.p.A.	29,89	37,36	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Mercatino Conca	Marche Multiservizi S.p.A.	36,66	31,64	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Mombaroccio	Marche Multiservizi S.p.A.	34,12	32,52	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Mondavio	Aset S.p.A.	34,76	34,02	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Mondolfo	ATI Onofaro Antonino S.r.l. Caruter S.r.l.	29,19	35,07	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi S.p.A.	25,85	27,19	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Monte Cerignone	Marche Multiservizi S.p.A.	36,92	37,40	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
Montecicciardo	Marche Multiservizi S.p.A.	30,17	29,44	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Montecopiolo	Marche Multiservizi S.p.A.	31,61	36,64	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Montefelcino	Aset S.p.A.	33,42	35,46	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Monte Grimano Terme	Marche Multiservizi S.p.A.	43,65	38,56	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Montelabbate	Marche Multiservizi S.p.A.	21,12	22,73	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Monte Porzio	Aset S.p.A.	25,08	31,66	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Peglio	Marche Multiservizi S.p.A.	45,56	36,62	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Pergola	Aset S.p.A.	40,34	39,77	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Pesaro	Marche Multiservizi S.p.A.	28,49	36,65	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Petriano	Marche Multiservizi S.p.A.	26,14	25,93	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Piandimeleto	Marche Multiservizi S.p.A.	33,31	29,41	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Pietrarubbia	Marche Multiservizi S.p.A.	44,48	37,04	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Piobbico	Marche Multiservizi S.p.A.	35,78	35,18	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
San Costanzo	Aset S.p.A.	30,29	32,30	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30
San Lorenzo in Campo	Rieco S.p.A.	36,32	32,54	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi S.p.A.	33,24	33,87	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Sant'Ippolito	Aset S.p.A.	36,12	33,49	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi S.p.A.	23,56	33,45	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Sassofeltrio	Marche Multiservizi S.p.A.	31,05	35,93	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi S.p.A.	32,58	41,09	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Sestino	Sestino	30,66	38,32	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Tavoleto	Marche Multiservizi S.p.A.	36,35	32,85	RC ≤ 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Tavullia	Marche Multiservizi S.p.A.	27,35	25,48	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Terre Roveresche	Terre Roveresche	33,08	31,79	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Urbania	Marche Multiservizi S.p.A.	32,90	29,94	RC > 0	-0,375	-0,225	-0,100	-0,70	0,30
Urbino	Marche Multiservizi S.p.A.	31,29	41,83	RC > 0	-0,155	-0,115	-0,030	-0,30	0,70
Vallefoglia	Marche Multiservizi S.p.A.	25,04	27,80	RC ≤ 0	-0,350	-0,250	-0,100	-0,70	0,30

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

I fattori di *sharing*, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $y_{1,a}$ e $y_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a

può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

I parametri di competenza dell'ETC relativi ai fattori di sharing sui ricavi sono stati definiti con Delibera Assembleare n. 10 del 22.06.2021.

In particolare, sono stati approvati i valori massimi (b = 0,6 e w = 0,4) rispetto a quanto previsto dal MTR al fine di minimizzare l'impatto tariffario e in considerazione del fatto che storicamente i ricavi da CONAI/vendita di materia venivano retrocessi interamente ai comuni;

Di conseguenza:

- Il parametro b viene quantificato pari a **0,60**.
- Il parametro **b(1 + ω)** viene quantificato pari a **0,84**, corrispondente ad un valore fattore di ω_{2021} quantificato pari a **0,4**.

Parametro di Sharing	Scelta ETC
b	0,60
ω	0,40
b*(1+ ω)	0,84

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Con riferimento alla componente di conguaglio relativa all'anno 2020 (RCU) con Delibera Assembleare n. 10 del 22.06.2021 è stato stabilito di ripartire in 3 annualità la quota di conguaglio per tutti gli ambiti tariffari.

L'Ente territorialmente competente non ha valorizzato ulteriori parametri.

4.8 Valutazioni dell'Equilibrio Economico Finanziario

Con riferimento alla verifica del "rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore" ai sensi dell'art. 19.1.c) dell'MTR ARERA, in considerazione della documentazione e dei prospetti PEF trasmessi dai Gestori, poiché in molti ambiti tariffari il vincolo alla crescita tariffaria ha definito un mancato riconoscimento dei costi ammissibili l'ETC ha proceduto a comunicare tali risultanze ai rispettivi gestori acquisendo dagli stessi la conferma in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

MTR – ARERA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

PREDISPOSTA DAL

COMUNE DI CARPEGNA

SOMMARIO

1 PREMESSA 3

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL COMUNE 4

2.1 Informazioni generali del Comune 4

2.2 Servizi svolti dal Comune 5

2.3 Entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2020 5

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE 6

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 6

3.1.1 Dati sul territorio gestito, sull'affidamento, dati tecnici/di qualità 6

3.1.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 6

3.1.3 Dati di conto economico 6

3.1.4 Attività Esterne al perimetro di regolazione 14

3.1.5 Dati relativi ai costi di capitale 14

3.1.6 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA 2/2020 14

1 PREMESSA

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

La presente relazione è redatta in conformità a quanto previsto dal Metodo di Regolazione Tariffaria (MTR) ARERA di cui all'art. 18 dell'Allegato 1 Del 443/2019.

In particolare, la relazione è funzionale a illustrare:

- attività svolte dal Comune;
- i livelli di qualità del servizio e gli obiettivi attesi;
- le eventuali variazioni attese rispetto all'anno precedente in termini di modello gestionale/organizzativo e di qualità del servizio, con relative motivazioni;
- i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel Piano Tariffario ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, con particolare attenzione alle evidenze contabili sottostanti.

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL COMUNE

2.1 Informazioni generali del Comune

Comune di Carpegna	
Referente	Angela Corbellotti
E-mail	ragioneria@comune.carpegna.pu.it
PEC	comune.carpegna@emarche.it

Il Comune di Carpegna ha un territorio che si estende per 28,94 km² e una popolazione residente di 1625 abitanti.

Il Comune appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale ATO1 Pesaro Urbino, per il quale è costituito ed operativo l'Ente di Governo d'Ambito. L'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO1 Pesaro Urbino è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., in seguito all'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della Provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Sestino (Provincia di Arezzo) nonché della Provincia stessa della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro Urbino" perfezionata in data 24 ottobre 2013.

Il Comune ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani al Gestore Marche Multiservizi spa (MMS) in seguito passaggio di gestione del servizio di igiene urbana da Hera Spa, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2012.

Per la copertura dei costi del servizio il Comune applica il prelievo tributario TARI istituito ai sensi della L147/2013.

2.2 Servizi svolti dal Comune

Servizi compresi nel perimetro di regolazione ARERA

Con riferimento alle attività rientranti all'interno del Perimetro di Gestione regolato da ARERA, il Comune svolge direttamente con proprio i seguenti servizi:

- Servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade
- Servizio di Gestione Tariffe, Accertamento, Riscossione e Rapporto con gli Utenti
- Gestione Post Mortem di discariche esaurite

Servizi esterni al perimetro di regolazione ARERA

Il comune non svolge servizi esterni al perimetro di regolazione ARERA

2.3 Entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2020

Di seguito sono riportati i riferimenti agli atti di approvazione dei Piani Economico Finanziari approvati e/o delle tariffe agli utenti approvate dal Comune nell'anno 2020:

Atti di Approvazione Piani Economici Finanziari e Tariffe	
Delibera Approvazione PEF 2020	Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020
Delibera Approvazione Tariffe 2020	Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2020

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE

In generale, dovranno essere commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito, sull'affidamento, dati tecnici/di qualità

Nel corso dell'anno 2021 non è prevista nessuna modifica significativa in termini di:

- variazioni di perimetro (PG)
- variazioni di qualità (QL)

3.1.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni *a* (2020) e *a+1* (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.1.3 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2.* A tal fine sarà necessario, indicare:

- il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;

Il PEF predisposto dal Comune secondo lo schema di cui all'Appendice 1 è determinato, per quanto attiene i costi operativi e gli accantonamenti, a partire dai costi sostenuti per i servizi in oggetto nell'anno 2019 applicando l'incremento di inflazione previsto dal MTR (1,1% per l'anno 2020 e 0,1,% per l'anno 2021) e, ai fini della determinazione del conguaglio 2019, a partire dai costi sostenuti nell'anno 2017 (inflazione pari a 0,7% per l'anno 2018 e pari allo 0,9% per l'anno 2019).

Tali dati sono stati imputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Rendiconto degli anni 2017 e 2019, IVA esclusa.

Di seguito sono indicate per ciascuna componente di costo prevista dal MTR ARERA i dati relativi alla rendicontazione costi per la gestione delle attività svolte direttamente dal Comune

o affidate a soggetti terzi al di fuori della concessione di affidamento con i relativi riferimenti ai dati di bilancio.

Annualità 2017

Per quanto riguarda l'annualità 2017 si fa riferimento a quanto già trasmesso in sede di predisposizione del PEF 2020.

Annualità 2019

CTS - Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	IVA	Aliquota IVA	Driver per l'attribuzione della voce di costo	Note
costi di trattamento e smaltimento	cap. 9552 art. 321	215 €		0%	Discarica Lupaiolo al 100%	
				-		
Totale		**215 €**	**0 €**			
		215 €				

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL

Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	IVA	Aliquota IVA	Driver per l'attribuzione della voce di costo
consumo automezzi	cap. 9521 art. 49	1.925 €	424 €	22%	quota 100%
manutenzione impianti ed attrezzature	cap. 9522 art. 61	820 €	180 €	22%	quota 100%
assicurazione	cap. 9532 art. 162	620 €		0%	quota 100%
bollo	cap. 9571 art. 447	35 €		0%	quota 100%
manutenzione mezzi	cap. 8136 art. 220 parte	881 €	194 €	22%	quota spazzatrice pari al 60%
personale assegni fissi	cap. 8110 art. 1 parte	18.231 €		0%	quota costo operaio che svolge il servizio 80%
personale assegno nucleo famigliare	cap. 8110 art. 2 parte	963 €		0%	quota costo operaio che svolge il servizio 80%
personale contributi	cap. 8111 art. 2 parte	5.425 €		0%	quota costo operaio che svolge il servizio 80%
personale IRAP	cap. 8171 art. 445 parte	1.564 €		0%	quota costo operaio che svolge il servizio 80%
personale assegni fissi	cap. 9110 art. 1 parte	4.596 €		0%	quota costo personale Uff. Tecnico 20%
personale assegno nucleo famigliare	cap. 9110 art. 2 parte	156 €		0%	quota costo personale Uff. Tecnico 20%
personale contributi	cap. 9111 art. 1 parte	1.385 €		0%	quota costo personale Uff. Tecnico 20%
personale IRAP	cap. 9171 art. 445 parte	398 €		0%	quota costo personale Uff. Tecnico 20%
				-	
Totale		**36.999 €**	**798 €**		
		36.999 €			

CARC - Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti

Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	IVA	Aliquota IVA	Driver per l'attribuzione della voce di costo
poste, telegrafo - gestione entrate tributarie e servizi finanziari	cap. 1438 art. 264	550 €	121 €	22%	spesa per postalizzazione avvisi pagamento TARI 100%
poste, telegrafo - gestione entrate tributarie e servizi finanziari	cap. 1438 art. 264	765 €		0%	spese di spedizione avvisi pagamento TARI 100%
manutenzione software	cap. 1236 art. 222 parte	820 €	180 €	22%	spesa relativa alla procedura TARI 6,60%
				-	
				-	
Totale		**2.135 €**	**301 €**		
		2.135 €			

CGG - Costi generali di gestione

Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	IVA	Aliquota IVA	Driver per l'attribuzione della voce di costo
spese accertamento tributi	cap. 1333 art. 173 parte	1.175 €	258 €	22%	spese relative alla riscossione coattiva TARI 19,35%
personale assegni fissi	cap. 1410 art. 1 parte	5.393 €		0%	quota costo personale Ufficio Tributi 21%
personale assegno nucleo famigliare	cap. 1410 art. 2 parte	120 €		0%	quota costo personale Ufficio Tributi 21%
personale contributi	cap. 1411 art. 2 parte	1.461 €		0%	quota costo personale Ufficio Tributi 21%
personale IRAP	cap. 1471 art. 445 parte	458 €		0%	quota costo personale Ufficio Tributi 21%
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
Totale		**8.608 €**	**258 €**		
		8.608 €			

COAL - Altri costi

Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	IVA	Aliquota IVA	Driver per l'attribuzione della voce di costo
contributi ATA	cap. 9556 art. 319	1.770 €		0%	costo al 100%
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
Totale		**1.770 €**	**0 €**		
		1.770 €			

IVA INDETRAIBILE

Descrizione voce di costo	GESTORE PRINCIPALE	Comune	Totale	Ripartizione
IVA PARTE VARIABILE	21.702		**21.702**	**68,80%**
IVA PARTE FISSA	9.840	1.358	**11.198**	**31,20%**
Totale da Rendicontazione (IVA GESTORE)	**31.542 €**	**1.358 €**	**32.900 €**	**100%**
	31.542 €	1.358 €	32.900 €	100%

3.1.4 Attività Esterne al perimetro di regolazione

Non sono stati rendicontati ai fini del PEF costi per attività esterne al perimetro di regolazione.

3.1.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per l'erogazione dei servizi sopra descritti non sono stati previsti costi d'uso del capitale riferiti a beni per lo svolgimento del servizio.

3.1.6 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA 2/2020

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.4 della Determina 2 del 27 marzo 2020 si riportano i seguenti dati da sottrarre al totale dei costi del PEF.

ID	Descrizione voce di costo	Riferimento Contabile	Importo	Note
1	contributo del MIUR	Cap. 141	743,04	Anno 2019
2	entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione			
3	entrate derivanti da procedure sanzionatorie			
4	ulteriori partite approvate dall'ETC			
5				
Totale		**check**	**743,04 €**	

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA

Ambito Tariffario	Carpegna

Il presente prospetto costituisce una sintesi del Piano Economico Finanziario 2021 elaborato in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA di cui alla Deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. e sulla base dei dati acquisiti da parte del Gestore del servizio e dei Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza, di cui si riporta prospetto ai sensi del MTR nella pagina seguente.

Si ricorda che per l'annualità 2020 il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal DL 18/2020 art. 107 comma 5 confermando le tariffe 2019, con recupero del conguaglio tra PEF2020 approvato e PEF2019 entro le tre annualità 2021-2022-2023. Il PEF2019 costituisce pertanto base di riferimento per l'applicazione del Limite alla Crescita anche per l'anno 2021.

Si riporta nelle tabelle seguenti un quadro sintetico del PEF2021 Comunale finale (ovvero comprensivo degli effetti dovuti all'applicazione del Limite alla Crescita alle entrate tariffarie previsto dal MTR ARERA) nonché del PEF21 ante applicazione del Limite alla Crescita. E' esplicitato inoltre la quota per la copertura degli oneri riferiti all'equo indennizzo di cui alla Delibera n. 20 del 20.12.2019, per la quale si prevede il riconoscimento extra limite alla crescita.

Quadro di Sintesi del PEF2021 finale (post applicazione Limite alla Crescita)

	Gestore	Comune	Totale
PEF 2021 TOTALE (IVA inclusa)	**241.197 €**	**82.805 €**	**324.001 €**
PEF2020 finale (post applicazione Limite alla Crescita)			**321.313 €**
Variazione PEF21 su PEF20 (%)			0,84%
PEF2019 normalizzato (*) (**)			**313.476 €**
Variazione PEF21 su PEF19 (%)			3,36%
Istanza Oneri Equo Indennizzo Del. ATA 19/2019	**6.449 €**		**6.449 €**
PEF 2021 POST ISTANZA	**247.646 €**	**82.805 €**	**330.451 €**
di cui Costi Variabili - TV			**208.234 €**
di cui Costi Fissi - TF			**122.217 €**

Quadro di Sintesi PEF2021 in applicazione del MTR ante applicazione del Limite alla Crescita

	Totale
PEF21 MTR ante Limite Crescita e ante Istanza (IVA inclusa)	**419.767 €**
di cui per Conguaglio 2018 (2a rata di 4)	*6.895 €*
di cui per Conguaglio 2019 (1a rata di 4)	*5.443 €*
di cui per Conguaglio 2020 (1a rata RCU di 3)	*2.612 €*
PEF 2019 normalizzato* (IVA inclusa)	**313.476 €**
Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (%)	33,91%
Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (euro)	106.291 €

(*) PEF al netto delle rettifiche di cui alla Det. 2/2020
(**) Entrate tariffarie di riferimento ai fini della verifica del Limite alla Crescita

Note Metodologiche

Nei successivi fogli è riportato il Prospetto PEF21 nel formato previsto dal MTR ARERA, un maggior dettaglio dei dati di rendiconto economico utilizzati ai fini dell'elaborazione dello stesso ed il dettaglio dei parametri la cui definizione è rimessa all'Ente Territorialmente Competente.

2) PEF2021	Prospetto PEF21 ai sensi MTR
3) Gestore	PEF Grezzo Gestore 2019 e 2021
4) Comune	PEF Grezzo Comune 2019 e 2021
5) Parametri	Parametri di Competenza dell'ETC

PROSPETTO PEF21 AI SENSI MTR ARERA	Input gestori (G) Input ETC (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Gestore	Comune	Totale PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	94.670	-	**94.670**
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	33.606	218	**33.824**
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	19.985	-	**19.985**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	106.519	-	**106.519**
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	**-**
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	8.558	-	**8.558**
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	**-**
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	E	5.135	-	**5.135**
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	13.027	-	**13.027**
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84	**-**
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	10.943	-	**10.943**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	56.001	7.946	**63.948**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,30	0,30	**-**
Numero di rate r	E	4	4	**-**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	4.200	596	**4.796**
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	21.702	**21.702**
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**242.903**	**22.516**	**265.419**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	1.530	37.443	**38.974**
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	G	-	2.161	**2.161**
Costi generali di gestione CGG	G	39.977	8.712	**48.689**
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	**-**
Altri costi CO_{AL}	G	5.641	1.791	**7.432**
Costi comuni CC	C	45.618	12.664	**58.282**
Ammortamenti Amm	G	23.219	-	**23.219**
Accantonamenti Acc	G	5.703	-	**5.703**
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	5.703	-	5.703
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	2.819	-	**2.819**
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	1.102	-	**1.102**
Costi d'uso del capitale CK	C	32.843	-	**32.843**
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	**-**
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	31.233	- 22.601	**8.632**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,30	0,30	**0**
Numero di rate r	C	4,00	4	**0**
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	2.342	- 1.695	**647**
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	11.198	**11.198**
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**82.334**	**59.610**	**141.944**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**325.237**	**82.125**	**407.362**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	743	**743**

Per eventuali ulteriori Detrazioni vedi Delibera Comunale

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	2.897	-	**2.897**
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	**-**
Numero di rate r'	E	-	-	-
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	**-**
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 45.474	33.542	- **11.933**
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	**3**
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	- 15.158	11.181	- **3.978**
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	5.482	- 38	**5.444**
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	5.482	- 38	**5.444**
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	4	4	**0**
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**236.124**	**33.658**	**269.782**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	**-**
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	51.072	- 31.302	**19.770**
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	**3**
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	17.024	- 10.434	**6.590**
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	1.480	- 29	**1.451**
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	1.480	- 29	**1.451**
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	4	4	**-**
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**100.838**	**49.147**	**149.985**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**336.962**	**82.805**	**419.767**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			40,4%
q_{a-2} *kg*	G			971.556
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			32,27
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			32,17
costo medio settore *€cent/kg*	E			0

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			-0,375
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			-0,225
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E			-0,1
Totale γ	C			**-0,70**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C			**0,30**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			1,76%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			**3,36%**
$(1+r)$	C			**1,034**
$\sum T_a$	C			**419.767**
$\sum TV_{a-1}$	E			189.002
$\sum TF_{a-1}$	E			124.474
$\sum T_{a-1}$	C			**313.476**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,34**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			**324.001**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			**95.766**

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			**208.234**
Riclassifica TF_a	E			**115.767**
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	13.924	- 134	**13.790**
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	19.628	- 3.297	**16.330**
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	12.600	1.788	**14.388**
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	7.027	- 5.085	**1.942**

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	3.732	1.493	**5.225**

Istanza superamento limite alla crescita

Oneri equo indennizzo di cui alla Delibera n.19 del 20.12.2019	G	6.449		**6.449**
$\sum T_{max}$ applicabile per l'anno 2021 post Istanza di cui alla Delibera ATA n.19 del 20.12.2019	C	247.646	82.805	**330.451**

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a post Istanza**	E			**208.234**
Riclassifica **Tf_a post Istanza**	E			**122.217**

SINTESI RENDICONTAZIONE DATI GESTORE	Input gestori (G) Input ETC (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Tnew 2019[1] (Dati Contabili 2017)	Tnew 2021[2] (Dati Contabili 2019)
Componenti di costo variabile			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	G	85.923	94.670
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	G	40.732	33.606
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	G	18.973	19.985
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	G	114.390	106.519
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	G	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**	G	29.851	8.558
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	2.216	13.027
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-
Componenti di costo fisse	C		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	G	-	1.530
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	G	-	-
Costi generali di gestione - **CGG**	G	43.907	39.977
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**	G	-	-
Altri costi - **COal**	G	-	5.641
Costi comuni – **CC**	C	43.907	45.618
Ammortamenti - **Amm**	G	22.811	23.219
Accantonamenti - **Acc**	G	15.782	5.703
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	6.500	5.703
- di cui per crediti	G	9.282	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - **R**	G	690	2.819
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{Iic}	G	-	1.102
Costi d'uso del capitale **– CK**	C	39.283	32.843
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	G	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		
$COV^{exp}_{TV,2021}$	E		2.897
$COS^{exp}_{TV,2021}$	E		-
$COV^{exp}_{TF,2021}$	E		-
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		
Oneri equo indennizzo Discarica Ca' Lucio	G		**6.449**

[1] I dati contabili 2017 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61%
[2] I dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20%

Tassi di inflazione previsti dal MTR	
$Inflazione^{2018}$	0,70%
$Inflazione^{2019}$	0,90%
$Inflazione^{2020}$	1,10%
$Inflazione^{2021}$	0,10%

SINTESI RENDICONTAZIONE DATI COMUNE	Input gestori (G) Input ETC (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Tnew 2019[1] (Dati Contabili 2017)	Tnew 2021[2] (Dati Contabili 2019)
Componenti di costo variabile	**C**		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	**G**	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	**G**	6.917	218
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	**G**	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	**G**	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	**G**	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**	**G**	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	**G**	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	**G**	18.082	21.702
Componenti di costo fisse	**C**		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	**G**	17.376	37.443
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	**G**	9.354	2.161
Costi generali di gestione - **CGG**	**G**	12.555	8.712
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**	**G**	634	-
Altri costi - **COal**	**G**	1.798	1.791
Costi comuni – **CC**	**C**	24.341	12.664
Ammortamenti - **Amm**	**G**	-	-
Accantonamenti - **Acc**	**G**	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	**G**	-	-
- di cui per crediti	**G**	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamen	**G**	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	**G**	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - **R**	**G**	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	**G**	-	-
Costi d'uso del capitale **– CK**	**C**	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	**G**	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	**G**	8.199	11.198
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	**E**		-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	**E**		743 €
$COV^{exp}_{TV,2021}$	**E**		-
$COS^{exp}_{TV,2021}$	**E**		-
$COV^{exp}_{TF,2021}$	**E**		-
Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**		-

[1] I dati contabili 2017 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61%
[2] I dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20%

Tassi di inflazione previsti dal MTR	
$Inflazione^{2018}$	0,70%
$Inflazione^{2019}$	0,90%
$Inflazione^{2020}$	1,10%
$Inflazione^{2021}$	0,10%

PARAMETRI DI COMPETENZA ETC — Carpegna

Fattore di Sharing dei Ricavi da Raccolte Differenziate (art.2 MTR)

Sharing Ricavi	Min	Scelta	Max
b [0,3 - 0,6]	0,30	**0,60**	0,60
ω [0,1 - 0,4]	0,10	**0,40**	0,40

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - Anno 2021 (art.4 MTR)

Limite alla Crescita - Anno 2021	Scelta	
rpi	1,70%	Tasso di Inflazione Programmata
X [0,1% - 0,5%]	0,10%	Recupero di Produttività
QL [0% - 2%]	0,00%	Miglioramento Qualità
PG [0% - 3%]	0,00%	Perimetro Gestionale
C19 [0% - 3%]	1,76%	COVID
ρ = rpi - X + QL + PG + C19	**3,36%**	**Limite alla Crescita**

Parametri di Gradualità ai fini del riconoscimento del conguaglio relativo all'anno 2019

Parametri di Gradualità: la determinazione del conguaglio relativo all'annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti di Rettifica il coefficiente di gradualità, determinato dall'Ente territorialmente competente.
16.2 Costo Unitario Effettivo CU_{eff}: determinato dal rapporto tra le entrate tariffarie TVold dell'anno 2019 e la quantità di RU prodotti nell'anno 2019.
16.4 Benchmark: in caso di PEF pluricomunale o per ambito indicare il valore adattato del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013.

ΣT^{old}_{a-2} (IVA Inclusa)		313.476 €
q_{a-2}	*kg*	971.556
$CUeff_{a-2}$	*€cent/kg*	32,27
Benchmark	*€cent/kg*	32,17
Costo Effettivo vs Benchmark		Superiore
RC_a		RC > 0

Coefficiente di Gradualità	Min	Scelta	Max
$\gamma_{1,2021}$	-0,450	**-0,375**	-0,300
$\gamma_{2,2021}$	-0,300	**-0,225**	-0,150
$\gamma_{3,2021}$	-0,150	**-0,100**	-0,050
$\gamma_{,2021}$	**-0,900**	**-0,700**	**-0,500**

	COSTI > *BENCHMARK*		COSTI ≤ *BENCHMARK*	
Indicatori Qualità Prestazioni	**$RC_{2019} > 0$**	**$RC_{2019} \leq 0$**	**$RC_{2019} > 0$**	**$RC_{2019} \leq 0$**
γ_1 RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
γ_2 PERFORMANCE RICICLO	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$
γ_3 SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Verbale n. 11/2021

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/06/2021

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2021.

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Luglio il sottoscritto Revisore dei conti Dott.ssa ROBERTO COCCIA, nominato con delibera del Consiglio Comunale di CARPEGNA n. 18 del 29/06/2020, procede all'esame della proposta di delibera n. 20 del 24/06/2021 da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…"

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, articolo 1, Legge 147/2013), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Vista la proposta di delibera Consiglio Comunale n. 20 del 24/06/2021, avente ad oggetto "**TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2021**;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Angela Corbellotti.

Dato atto che la documentazione presentata è stata redatta nel rispetto delle Deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 02 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/06/2021.

Il presente verbale è chiuso alle ore 16:45

Il Revisore Unico
Dr. Roberto Coccia

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **20** Data Delibera **28/06/2021**

OGGETTO

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 24/06/2021 IL RESPONSABILE DI AREA *F.to Angela Corbellotti*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 24/06/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI *F.to Angela Corbellotti*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mirco Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **03/07/2021** al **18/07/2021** con progressivo n. **269** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 03/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

Si certifica che la presente deliberazione:

☐ **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____** per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

☒ E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, lì 03/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 03/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri